



Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 istituito ai sensi dell'art. 8 del D.L. del 13 giugno 2023, n. 69, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 e ripartito con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 29 dicembre 2023, finalizzato ad assicurare una gestione efficace dei siti della Rete Natura 2000.

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AD ASSICURARE
UNA GESTIONE EFFICACE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000.
(ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990)**

TRA

la **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da....., nato/a a.....il....., in qualità diil quale interviene ai sensi e per gli effetti del presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

E

il/la con sede legale in, codice fiscale....., rappresentato da....., nato/a a.....il, nella sua qualità di....., (legale rappresentante) in seguito denominato "Soggetto Attuatore";

di seguito definite le "Parti"

PREMESSO CHE

Nella Regione del Veneto, la tutela della biodiversità è affidata a un sistema di aree naturali protette che comprende i siti della Rete Natura 2000 nonché la rete ecologica.

La distruzione e frammentazione degli habitat naturali di questi territori, l'isolamento di aree naturali determinata dalla costruzione di infrastrutture e insediamenti, sono causati, *in primis*, dalle attività antropiche che determinano l'inquinamento, l'avanzamento inesorabile del cambiamento climatico e l'introduzione di specie aliene e invasive, con l'effetto di alterare gravemente gli equilibri della biodiversità.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (in seguito MASE) del 29 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2024, sono state approvate le modalità di ripartizione del "Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000", istituito ai sensi dell'art.8 del D.L. del 13 giugno 2023, n. 69, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, finalizzato ad assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. 8 settembre, n. 357, nonché ad agevolare la definizione della procedura d'infrazione n. 2015/2163, secondo le previsioni della citata legge.

Al fine di rispettare i principi della Strategia Europea per la Biodiversità 2030, che afferma che la biodiversità è concentrata e si sviluppa nelle porzioni di territorio giuridicamente protette, in osservanza a quanto specificato dal MASE con nota prot. n. 45623 dell'08 marzo 2024, la Regione del Veneto intende utilizzare le risorse del "Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000" per l'attuazione di



f74063e8



investimenti finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino degli habitat minacciati, distrutti o compromessi, da individuarsi, in particolare, tra le misure di conservazione sito specifiche già approvate con propri atti.

Le risorse del fondo potranno essere utilizzate, altresì, per investimenti finalizzati al monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cui sopra e per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti afferenti alla rete Natura 2000 di propria competenza.

Gli interventi finanziati dal fondo potranno fornire un fondamentale contributo al raggiungimento del target del "miglioramento dello stato di conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie protette" previsto sia dalla Strategia Europea che dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030.

La Giunta Regionale con DGR. n.del..... ha individuato la Direzione Turismo – Unità Organizzativa Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi quale struttura responsabile dell'attuazione degli interventi a regia regionale finanziati con il Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, istituito ai sensi dell'art.8 del D.L. del 13 giugno 2023, n. 69, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 e ripartito con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 29 dicembre 2023, finalizzato ad assicurare una gestione efficace dei siti della Rete Natura 2000,

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue ai fini delle modalità attuative dell'intervento.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti e persegue obiettivi di interesse comune in merito alla realizzazione, in conformità a quanto stabilito negli articoli successivi, dell'intervento "....." (CUP) per un costo complessivo ammissibile di Euro a fronte del quale la Direzione Turismo, con DDR n. del....., ha riconosciuto un contributo di Euro a valere sul Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 istituito ai sensi dell'art.8 del D.L. del 13 giugno 2023, n. 69, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 e ripartito con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 29 dicembre 2023, capitolo di budget della Direzione Turismo n.105230/U (Interventi finanziati dal Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 – contributi agli investimenti- art. 8, D.L. 13/06/2023, n. 69 – D.M. Ministero dell'Ambiente 29/12) e sulle risorse regionali del capitolo di budget n. 100556/U (Interventi strutturali per la rete Natura 2000 - D.P.R. 08/09/1997, n.357 - art. 4, L.R. 29/11/2001, n. 39).

Eventuali modifiche o aggiornamenti che dovessero rendersi opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, dovranno essere concordati tra le parti.

ART. 3 – IMPEGNI RECIPROCI E RESPONSABILITA'

La Regione del Veneto, mediante la Direzione Turismo, per quanto di competenza, impartisce le direttive, gli indirizzi e le procedure relative alla realizzazione dell'intervento, assume gli atti amministrativi e di spesa relativi al contributo concesso necessari all'attuazione dell'intervento, esercita l'attività di monitoraggio fisico e procedurale sullo stato di avanzamento del progetto, effettua gli opportuni controlli previsti dalla normativa vigente, verificando la corretta esecuzione dello stesso sotto il profilo amministrativo, contabile e tecnico.

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare l'intervento nei tempi stabiliti all'art. 6, coordinando e realizzando tutte le azioni stabilite nel progetto, sollevando la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dal presente Accordo.



f74063e8



Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo impegnandosi ad osservare e garantire il riserbo proprio e dei propri collaboratori nel merito di informazioni, cognizioni e documenti di natura esplicitamente riservata.

ART. 4 – RESPONSABILI DELL'ATTIVITA'

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività del presente Accordo sono:
Per la Regione del Veneto:;
Per il/la.....;

ART. 5 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento oggetto della presente Accordo viene attuato in coerenza alle modalità procedurali stabilite nell'**Allegato A** della DGR n..... del..... al fine di garantirne la corretta e puntuale realizzazione.

La Direzione Turismo vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti riservandosi di attuare direttamente nel corso dei lavori, controlli anche a campione in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con il progetto approvato dell'intervento ammesso a contributo.

ART. 6 – DURATA DELL'ACCORDO

I progetti dovranno prevedere una durata massima di 12 mesi per la realizzazione dei lavori e per la trasmissione della rendicontazione finale, salvo eventuale proroga motivata e concordata con la Regione del Veneto e il MASE, a partire dalla data della stipula del presente Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Soggetto Attuatore che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2024. Si esclude il rinnovo tacito dell'Accordo.

ART. 7 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

L'iniziativa in oggetto è cofinanziata con le risorse che il MASE, con il D.M. del 29 dicembre 2023, ha assegnato alla Regione del Veneto, tramite uno stanziamento del "Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000" pari a Euro 290.276,25 per l'annualità 2023 nonché a Euro 580.552,51 per l'annualità 2024 per un importo complessivo di Euro 870.828,76, attraverso il proprio capitolo di spesa n.7220/01 "*Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000*".

Le somme del Fondo nazionale sono accertate sul capitolo regionale n. 101967/E "Assegnazione Statale per il Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000" (art. 8 bis, D.L. 13/06/2023, n. 69 – D.M. 29 dicembre 2023). Tali somme saranno impegnate sul capitolo di budget della Direzione Turismo n. 105230/U (Interventi finanziati dal Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 – contributi agli investimenti- art. 8 bis, D.L. 13/06/2023, n. 69 – D.M. Ministero dell'Ambiente 29 dicembre 2023) del bilancio pluriennale 2024-2026;

Le risorse in questione rappresentano un contributo alle attività e competenze regionali e, pertanto, dovranno essere integrate con altre risorse che la Regione del Veneto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, provvederà a mettere a disposizione per cofinanziare le attività, trovando copertura finanziaria sul capitolo di spesa 100556/U "Interventi strutturali per la rete Natura 2000".

L'importo minimo della spesa ammissibile è pari a Euro 50.000,00.

Tutte le spese per essere ammissibili dovranno rientrare nel quadro economico dell'investimento.

Il Soggetto Attuatore sostiene, mediante risorse acquisite autonomamente, alla quota parte di spesa non assistita dal contributo.

In merito all'ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, all'**Allegato A**, art. 10, della DGR n.....del.....

Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo approvato e non autorizzate, non sono considerate ammissibili in sede di liquidazione finale.



f74063e8



ART. 8 – EROGAZIONI IN ANTICIPAZIONE E SALDO DEL CONTRIBUTO

Il Soggetto Attuatore potrà richiedere alla Direzione Turismo, un'anticipazione del contributo, nonché il saldo del medesimo a titolo di ristoro delle spese sostenute, nel rispetto di quanto disposto dall' **Allegato A** della DGR n del

L'anticipazione, pari al 50% del contributo, potrà essere accordata, compatibilmente con la disponibilità di cassa, sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, presentando formale richiesta di anticipazione del contributo da inoltrare tramite PEC alla Direzione Turismo, allegando copia dell'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle Parti.

Il Soggetto Attuatore, a conclusione della realizzazione dell'intervento, potrà richiedere alla Direzione Turismo, a titolo di ristoro delle spese sostenute ritenute ammissibili, il saldo fino al 50 % del contributo, presentando formale richiesta di saldo allegando la seguente documentazione, ove pertinente:

- a) domanda di erogazione del contributo con indicazione della somma rendicontata;
- b) elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa;
- c) determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori nonché di affidamento di servizi e forniture e relativi preventivi, contratti, convenzioni, disciplinari d'incarico sottoscritti dagli interessati;
- d) Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) e relativi certificati di pagamento;
- e) provvedimento di approvazione degli atti contabili e di liquidazione della spesa che certifichi l'afferenza della stessa al contributo;
- f) copia dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute o altro);
- g) copia dei mandati di pagamento quietanzati e dei giustificativi di pagamento;
- h) riscontro fotografico del cartello di cantiere.

Qualora l'importo erogato a titolo di anticipazione risultasse superiore a quanto rendicontato e ritenuto ammissibile al termine delle attività realizzate, il Soggetto Attuatore è tenuto a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate. L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi saranno a carico del Soggetto Attuatore.

ART. 9 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore, fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, si impegna a:

- a) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo, sul quale è stato confermato il contributo e a trasmettere lo stesso alla Direzione Turismo corredato della documentazione di cui al punto seguente;
- b) approvare i progetti e ad acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni, assensi, pareri e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- c) attuare l'intervento nel rispetto dei termini indicati nell'art. 6 del presente Accordo e del cronoprogramma presentato con il progetto esecutivo sviluppando i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla domanda di contributo approvato e autorizzato dagli enti e dalle amministrazioni competenti;
- d) effettuare le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa in materia di contratti pubblici, inviandone tutta la documentazione alla Direzione Turismo;
- e) monitorare costantemente l'andamento dei lavori;
- f) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per l'attuazione dell'intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
- g) fornire alla Direzione Turismo i giustificativi di spesa e di pagamento, nonché i mandati quietanzati, al fine di dare certezza della spesa realizzata, per consentire alla Regione del Veneto di certificarla all'amministrazione centrale competente;
- h) rispettare le prescrizioni eventualmente formulate, tenuto conto del fatto che il Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 non finanzia interventi non conclusi e che la spesa sostenuta per l'intervento in oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;



f74063e8



- i) attuare l'intervento e rendicontare le spese sostenute alla Direzione Turismo, secondo le modalità stabilite nel presente articolo, entro i termini stabiliti nell'art. 6 "Durata dell'Accordo";
- j) apporre nel cantiere un cartello con il titolo del progetto, il nome del soggetto beneficiario e le seguenti informazioni: "Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 - istituito ai sensi dell'art.8 del D.L. del 13 giugno 2023, n. 69, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 29 dicembre 2023, finalizzato ad assicurare una gestione efficace dei siti della Rete Natura 2000. DGR n.... del....." Bando per la selezione di progetti presentati da soggetti beneficiari individuati con procedura a regia regionale";
- k) raccogliere, archiviare e conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, anche in formato digitale, in un luogo appositamente dedicato, appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
- l) accettare, nel caso venissero programmati, il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo una adeguata collaborazione, come previsto dalla vigente normativa;
- m) consentire che nel sito istituzionale della Regione del Veneto, in quello del MASE ed in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative all'intervento, che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni.

ART. 10 – CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.)

Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), stabilito con Legge 16/01/2003, n. 3 e Deliberazione C.I.P.E. n. 143 in data 27/12/2002, dovrà essere acquisito dal Soggetto Attuatore nel rispetto delle predette disposizioni. E' obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza di codice C.U.P. non saranno possibili erogazioni del contributo da parte regionale.

ART. 11 – VARIANTI, LAVORI SUPPLEMENTARI, VARIAZIONI DEL QUADRO ECONOMICO APPROVATO ED UTILIZZO DELLE ECONOMIE

La potenziale ammissibilità al contributo della spesa afferente possibili varianti, lavori supplementari al progetto approvato e/o eventuali variazioni o modifiche del relativo quadro economico, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Turismo, a fronte di specifica richiesta corredata della documentazione della variante e del relativo quadro economico di confronto, a condizione che riguardi interventi che mantengano comunque la destinazione d'uso iniziale e/o siano finalizzati a una migliore funzionalità o gestione dell'opera, anche in relazione all'ammissibilità della spesa ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Il nulla-osta della Direzione Turismo alla potenziale ammissibilità della spesa dei suddetti lavori, servizi e/o forniture in variante o in variazione del quadro economico dovrà essere richiesto dal Soggetto Attuatore prima della loro realizzazione ed in ogni caso non produrrà un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Le spese per lavori già realizzati, in difformità dal progetto approvato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale. Varianti che snaturino le finalità e l'uso previsti dalla proposta originaria comporteranno la revoca del contributo.

Le economie conseguite in corso di realizzazione a qualsiasi titolo e accantonate potranno essere eventualmente utilizzate dal Soggetto Attuatore nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione della Direzione Turismo nel rispetto di quanto sopra riportato.

Rimane in capo al Soggetto Attuatore ogni responsabilità relativa al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 12 – MONITORAGGI E VERIFICHE SULL'INTERVENTO

La Direzione Turismo potrà effettuare controlli di tipo amministrativo-documentale *on desk* oppure *in loco* allo scopo di verificare lo stato di attuazione sia finanziario che procedurale dell'intervento e il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa.



f74063e8



ART. 13 – RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

È disposta la riduzione del contributo con atto della Direzione Turismo a seguito dell'istruttoria svolta dalla stessa struttura, nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell'intervento, la rendicontazione finale delle spese risulti inferiore al contributo indicato all'art.7, a condizione che l'intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo.
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Direzione Turismo come non ammissibili a rendicontazione, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo.

ART. 14 – DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO E REVOCA

Con provvedimento della Direzione Turismo, a seguito dell'istruttoria, è disposta la decadenza dal diritto al contributo e conseguente revoca del contributo, qualora siano accertate le seguenti gravi irregolarità o inadempimenti:

- varianti in corso d'opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell'opera snaturando l'intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d'uso;
- spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
- mancata trasmissione alla Direzione Turismo della rendicontazione finale entro il termine di cui all'art. 6 del presente Accordo;
- mancata funzionalità dell'intervento o mancata conclusione dello stesso;
- in tutti gli altri casi previsti nella presente convenzione.

La decadenza dal diritto al contributo comporta la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e formale comunicazione alla Direzione Turismo. Nel caso in cui sia già stata effettuata l'erogazione del contributo a titolo di anticipazione, o di una quota parte di esso, l'importo va interamente restituito alla Regione Veneto secondo le indicazioni che saranno fornite e nel rispetto della vigente normativa in materia, gravato dagli interessi legali maturati, nel periodo intercorrente tra la data dell'effettiva erogazione e quella prevista per la restituzione. La rinuncia al contributo e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente capitolo del bilancio regionale, sarà predisposta con provvedimento della Direzione Turismo.

Art. 15 – RECESSO

Le Parti, per gravi e comprovati motivi hanno facoltà di recedere dal presente Accordo previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare a ciascuna delle Parti con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre Parti.

Sono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Soggetto Attuatore che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Art. 16 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RESPONSABILITÀ

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti, anche in materia di contratti pubblici, ed è unico responsabile del rispetto delle stesse nonché della concreta esecuzione dell'intervento approvato e, pertanto, risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 17 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.



101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, dell'interpretazione, dell'esecuzione o della risoluzione del presente Accordo.

Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, l'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi del art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 19– NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e regionale.

ART. 20 - SOTTOSCRIZIONE, SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Le Parti danno atto che le somme previste dal presente Accordo si configurano quale ristoro delle spese per attività istituzionali, per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente un caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo si compone di n. 20 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto Attuatore

Per la Regione del Veneto



f74063e8

